



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 45

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

N. 6 del 21-01-2021

**OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 -
PARTE STABILE.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali a legislazione vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziaria dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, e risultano così suddivise:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio) 2. La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR)."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia di competenza dell'ente, in quanto sottratto alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

EVIDENZIATO che, come richiamato dalla Corte dei Conti con pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile, è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale, mente è l'organo di governo dell'ente a quantificare la parte delle risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili di Settori, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

RILEVATO inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30/06/2016 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016, che, al netto delle risorse non soggette al limite, ammonta ad euro 138.111,31;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 11 del D.L. n. 135/2018, secondo cui *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (cd. "decreto crescita"), convertito in L. n. 58/2019, il quale, al comma 2, concernente i comuni, ha innovato radicalmente il sistema di gestione delle capacità assunzionali, demandandone la relativa disciplina ad un apposito decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che la citata disposizione prescrive, testualmente, che il limite al trattamento accessorio del personale imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (limite di quantificazione economica riportato all'anno 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO pertanto che tale previsione, costituendo meccanismo di armonizzazione finanziaria strumentale all'ampliato nuovo impianto disciplinatorio delle assunzioni di personale, trova applicazione per le amministrazioni comunali, soltanto dopo l'entrata in vigore del DM cui sono demandate le specifiche applicative della nuova disciplina assunzionale;

DATO ATTO che in data 27/04/2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 108 il Decreto 17/03/2020 inerente "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

RILEVATO in particolare che nel suddetto decreto risultano i seguenti riferimenti sull'argomento:

- nelle premesse è previsto che, ai fini dell'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- all'art. 1, comma 2, prevede che le disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

VISTA la circolare sottoscritta dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze, e dell'Interno del 13 maggio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11/09/2020, che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

RITENUTO, in attesa della definizione complessiva delle suddette risorse decentrate, nonché degli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa da parte della Giunta comunale, di provvedere alla costituzione provvisoria del Fondo per la produttività, anno 2021, per la sola parte stabile ex art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018, e ciò al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità, la cui obbligazione giuridica passiva diviene esigibile nell'anno 2021, e che sono finanziate con



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

tali risorse, pur non essendo soggette a contrattazione decentrata integrativa (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto) gravanti sul fondo stesso, nonché le quote necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi, già disciplinati dal CCNL, ritenuti indispensabili dall'Amministrazione, che se non venissero espletati, potrebbero arrecare un danno all'Ente (indennità di turno, reperibilità);

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate – **parte stabile**, per l'anno 2021, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, determinato come segue:

- **art. 67, comma 1**, del CCNL 21/05/2018: unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relativo all'anno 2017, nel quale confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità":
 - l'ammontare complessivo dell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relativo all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/01/2004, si rileva dalla determinazione n. 395 del 22/06/2017, relativa alla costituzione del fondo per il 2017, ed ammonta ad euro 104.590,35;
 - il revisore dei conti ha certificato con proprio parere, in data 20/12/2017, congiuntamente al contratto decentrato integrativo, la costituzione complessiva del fondo risorse decentrate per il 2017 e pertanto, anche l'ammontare dell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017;
 - visti i pareri ARAN 12947/2018 e 14139/2018, secondo cui, se le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, si ritiene pertanto di non prevedere l'inserimento di tali risorse;
 - ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018, l'importo consolidato di cui sopra per un totale di **euro 104.590,35**, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- **art. 67, comma 2**, del CCNL 21/05/2018: incrementi stabili dell'importo di cui al comma 1:
 - **art. 67, comma 2, lett. a)** del CCNL 21/05/2018: incremento stabile su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019; pertanto il seguente importo rientra nella costituzione riferita all'anno 2019 e seguenti:
 - n. unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 presso il Comune di Montegiorgio: 28,83;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- importo, su base annua, per ciascuna unità di personale: euro 83,20;
- incremento complessivo a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019: **euro 2.398,93**;
- **art. 67, comma 2, lett. b)** del CCNL 21/05/2018: incremento stabile pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, che ammonta a complessivi **euro 12.444,85** (importo così quantificato con determinazione n. 747 del 08/10/2019, e rilevabile negli allegati A) e B), agli atti della stessa);
- la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL del 21/05/2018 chiarisce quanto segue: in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;
- **art. 67, comma 2, lett. c)** del CCNL 21/05/2018: incremento stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno:
 - totale da inserire stabilmente dall'anno 2020: **euro 17.341,45**;

DATO ATTO che, con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante, comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 22/04/1999;
- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, nonché i CCNL previgenti per quanto ancora applicabili;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dei dipendenti pubblici”, il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell’ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall’adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell’informazione di cui all’art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021, con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all’argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. DI COSTITUIRE in via provvisoria, ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018, il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2021– parte stabile, nell’importo di **euro 136.775,48**, così come risulta dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo alla presente quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021 trova copertura:
 - a. per gli istituti di natura fissa e continuativa sopra richiamati, negli appositi capitoli di bilancio



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

affidenti la spesa del personale (importo relativo all'onere diretto, cui occorre aggiungere gli oneri riflessi a carico dell'Ente);

b. per quanto riguarda le voci contrattuali accessorie regolate dall'accordo annuale di utilizzo (produttività, indennità varie, ecc.) al cap. 2446 – *"Fondo per le risorse decentrate e la produttività"*;

4. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla definizione complessiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, anche per le risorse variabili, tenuto conto di eventuali integrazioni deliberate dalla Giunta Comunale, nonché di possibili eventuali diverse interpretazioni della materia;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
6. DI INOLTRE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
9. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Piergentili, Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e del Servizio Personale di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to alessio squarcia



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 21-01-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 21-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 23-03-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 23-03-2021 al 07-04-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 472, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI